

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 5 febbraio 2016, n. 32

ID_VIA189 - d.lgs. n. 152/2006 e smi – l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi – conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 31 del 24/01/2014 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Lecce Sezione Prima n. 937 del 19/03/2015 – rinnovazione procedura di VIA per insediamento eolico da realizzarsi in loc. “Padule” del Comune di Miggiano (Le) e denominato “Eolico Miggiano”.

Proponente: Eco Energy Srl, corrente in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58

L'anno 2016 addì 05 del mese di febbraio in Modugno Z.I. (Ba), nella sede della Sezione Ecologia sita in Via delle Magnolie n. 6/8,

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;

VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione’*”;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015 di conferimento dell’incarico di Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia all’Ing. Giuseppe Tedeschi;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta dell’08/10/2015;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di conferenze di servizi e dei relativi esiti esplicitati nel verbale della CdS decisoria allegato.

VISTI ALTRESI’ i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. 7 agosto 1990 n. 241 e smi recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante “*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*”;

VISTA ancora la statuizione resa dal Tar Puglia – sede Lecce n. 937 del 19/03/2015.

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal funzionario responsabile del procedimento, dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 10/2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con sentenza n. 937 del 19/03/2015 sul ricorso avente R.G. n. 1150/2014 e preceduta dall’ordinanza istrut-

toria n. 605/2014, il TAR Puglia - Lecce annullava, per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 24/01/2014, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 152/2006 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi - procedura di VIA per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Miggiano (Le) – conclusione del procedimento di riesame della DD n. 384 del 28/10/2010 – ottemperanza alla sentenza del Tar Lecce n. 725/2012 – proponente: Eco Energy Srl, con sede legale in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58". Conformemente alla citata dicitura, tale determinazione rinveniva da precedente procedimento di riesame adottato in esecuzione di altra statuizione del medesimo Tar Lecce avente n. 752/2012 che, a sua volta, aveva annullato la precedente determinazione dirigenziale n. 384 del 28/07/2010 recante giudizio negativo di compatibilità ambientale. La sentenza censurava il provvedimento gravato sulla scorta di due rilievi ritenuti dirimenti ai fini della decisione della controversia:

1. che l'area su cui insiste il progetto "non soggiace alla normativa di salvaguardia di cui al cennato art. 3.17 del PUTT, essendo inquadrata nell'ambito di una zona pianeggiante"
2. che "emerge dalla planimetria depositata dalla Regione in data 10/12/2014 che il più vicino degli aerogeneratori dista circa 1,5 km dall'area denominata "Bosco Danieli" ricadente in zona SIC", da cui consegue "l'insussistenza dell'impedimento riscontrato dall'Amministrazione, posto che essa non ha in alcun modo indicato la previsione normativa in forza della quale su tale area sarebbe inibita l'edificazione di aerogeneratori, essendosi limitata a prospettare come decisivo (nel senso dell'esclusione della possibilità di installazione di aerogeneratori) un elemento – la vicinanza del progetto ad area SIC – di per sé non decisivo". Concludeva il Tar adito che anche il secondo profilo di criticità evidenziato dall'Amministrazione (ovvero la vicinanza al SIC) dovesse ritenersi frutto di una non compiuta rappresentazione del contesto giuridico di riferimento;

- a tale sentenza seguiva atto di diffida da parte del legale incaricato dalla società (prot. Ecologia n. 5948 del 04/05/2015), con cui la società invitava l'Amministrazione Regionale, nella sua duplice articolazione di Servizio Ecologia e Servizio Energia (oggi Sezioni), a dare esecuzione al suddetto pronunciamento nel termine di 15 giorni dalla notifica della stessa. Segnatamente tale diffida, richiamando il *dictum* del Tar Lecce, invitava lo scrivente Servizio ad "esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto presentato", tenendo presenti gli obblighi discendenti dalla sentenza innanzi richiamata;
- a tale atto di diffida seguiva riscontro da parte dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti (oggi Servizio) che, con propria nota avente prot. n. 2025 del 04/05/2015 (prot. Ecologia n. 8874 del 25/06/2015), dichiarava l'istanza di autorizzazione unica presentata dalla società improcedibile in quanto priva della documentazione minima ai fini della sua procedibilità ai sensi del DM del 10/09/2010, pur senza disporre il diniego definitivo. L'Ufficio Energie si riservava comunque di adottare ulteriore provvedimento finale negativo nel caso la società non proceda concretamente alla regolarizzazione della documentazione a corredo dell'istanza e a colmare le numerose, persistenti carenze progettuali;
- con nota prot. n. 9285 del 03/07/2015 il Servizio Ecologia comunicava l'avvio del procedimento di riesame della D.D. n. 31/2014 al fine di dare ottemperanza alla sentenza emessa dal Tar Lecce n. 937/2015 preannunciando che, in ragione del disposto recato dalla l.r. n. 4/2014, sarebbero stati convocati in conferenza di servizi i vari enti preposti al rilascio dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini della rinnovazione dell'istruttoria di VIA conseguente alla statuizione del Tar;
- nella seduta dell'08/10/2015 il Comitato Regionale di VIA esprimeva il proprio parere sfavorevole al predetto progetto di impianto eolico (allegato alla presente determinazione) che veniva trasmesso all'Ufficio VIA e Vinca con nota assunta al prot. n. 13709 del 09/10/2015;
- con successiva nota prot. n. 13910 del 14/10/2015 del Servizio Ecologia, veniva indetta la prima riunione di conferenza di servizi istruttoria per la data del 06/11/2015 e, contestualmente, veniva trasmesso il citato parere reso dal Comitato a tutti gli enti invitati e alla società proponente al fine di poter proporre le opportune controdeduzioni entro il termine di cinque giorni dal loro ricevimento, come da previsioni dell'art. 15 co. 3 della l.r. n. 4/2014;
- alla data e all'orario convenuto della predetta seduta di CdS la stessa non aveva luogo per le motivazioni

- rappresentate nella nota prot. n. 15061 del 06/11/2015 che veniva trasmessa a tutti gli Enti già convocati. In tale nota veniva altresì preannunciata la fissazione di una nuova seduta in tempi ravvicinati;
- con altra nota della Sezione Ecologia prot. n. 15681 del 18/11/2015 veniva pertanto nuovamente indetta la prima seduta di conferenza istruttoria per la giornata del 27/11/2015 e i relativi esiti con allegati i pareri pervenuti venivano inoltrati a tutti gli enti convocati con altra nota prot. n. 16200 del 30/11/2015. In quest'ultima nota veniva contestualmente fissato il giorno della nuova seduta di CdS per la data del 12/01/2016. In detta seduta del 27 novembre si prendeva atto della pendenza dinanzi al Tar Lecce di un ricorso proposto dalla società proponente ai fini dell'annullamento dell'art. 106 delle NTA del PPTR "*nella parte in cui non ha disposto l'inapplicabilità delle norme sancite dal medesimo PPTR ai progetti relativi alla realizzazione di impianti eolici già soggetti alla vigenza del R.R. n. 16/2006, in evidente contrasto con quanto disposto dall'art. 5 del R.R. n. 24/2010*". Ancora in detta seduta la società si riservava di esprimere le proprie deduzioni in ordine a tutti i pareri pervenuti ed acquisiti chiedendo la sospensione dei termini del procedimento di riesame fino alla data della successiva seduta. Tale richiesta di sospensione veniva accorata dalla Regione. Alla data di adozione del presente atto non vi sono statuizioni, neanche di natura cautelare, inerenti al citato contenzioso;
 - in data 12/01/2016 si svolgevano i lavori della seduta di CdS decisoria: in questa seduta la società proponente depositava le proprie osservazioni (assunte agli atti della Cds al prot. n. 334 del 12/01/2016) ai pareri emersi in sede di CdS istruttoria e, segnatamente, in riferimento a quelli di Arpa Puglia, Mibact-Segretariato Regionale, Sezione Assetto del Territorio e Comitato Regionale per la VIA. Gli esiti della citata seduta di CdS decisoria venivano trasmessi con nota della Sezione Ecologia prot. n. 380 del 13/01/2015.

Tutto ciò premesso,

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della l.r. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia

DETERMINA

- 1. di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituisce parte integrante dello stesso;
- 2. di concludere** il procedimento di riesame della D.D. n. 31/2014 (annullata dal Tar Lecce con sentenza n. 931/2015) avviato con nota prot. n. 9285 del 03/07/2015 ed **esprimere**, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta dell'08/10/2015, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 27/11/2015 e del 12/01/2016 e, in particolare, agli esiti della CdS decisoria del 12/01/2016, **giudizio sfavorevole alla compatibilità ambientale** per il progetto di impianto eolico denominato "*Eolico*

Miggiano in loc. *“Padule”* del Comune di Miggiano (Le) proposto dalla Eco Energy Srl, corrente in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58;

3. **di allegare** alla presente determinazione i seguenti atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - **Allegato 1**: parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta dell’08/10/2015 (prot. Ecologia n. 13709 del 09/10/2015) – 4 facciate -
 - **Allegato 2**: verbale della seduta di CdS decisoria del 12/01/2016 con relativa nota di trasmissione dello stesso al prot. n. 380 del 13/01/2016 – 6 facciate –
4. **di precisare** che le coordinate degli aerogeneratori sono le medesime già cristallizzate nel provvedimento dirigenziale n. 31/2014;
5. **di dichiarare** che il presente provvedimento è stato adottato al fine di dare ottemperanza alla sentenza emessa dal Tar Lecce n. 937 del 19/03/2015 che aveva precedentemente annullato la determinazione dirigenziale n. 31 del 24/01/2014 già recante giudizio sfavorevole alla compatibilità ambientale per il medesimo progetto di impianto eolico;
6. **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
7. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti che sono stati invitati alle sedute di conferenza di servizi svoltesi presso la Sezione Ecologia;
8. **di precisare** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/200 in materia di protezione dei dati personali;
9. **di stabilire** che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
- c) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi

ALL. 1

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI
INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

UFF. VIA/UVCA
BARBERI

AI Dirigente a.i. dell'Ufficio Programmazione VIA e UVCA
SEDE ECOLOGIA - Servizio Ecologia

Parere espresso nella seduta dell'8 ottobre 2015
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16/05/2011

08 OTT 2015

Oggetto: d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi - riesame della D.D. n. 31 del 24/03/2014 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Lecce Sezione Prima n. 937 del 19/03/2015 - Insediamento eolico da realizzarsi nel Comune di Miggiano (Le) e denominato "Eolico Miggiano" in loc. "Padule" - comunicazione avvio del procedimento di riesame ex artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e smi.

Proponente: Eco Energy Srl con sede legale in Ruffano alla Via Roma n. 58.

REGIONE PUGLIA
A.O.D. 09/10/2015
9 OTT. 2015

Premesso che:

- con sentenza n. 937 del 19/03/2015 (ed avente R.G. n. 1150/2014), preceduta dall'ordinanza istruttorie n. 605/2014, il TAR Puglia - Lecce annullava, per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 31 del 24/01/2014, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 152/2006 e smi e L.R. n. 11/2001 e smi - procedura di VIA per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Miggiano (Le) - conclusione del procedimento di riesame della DD n. 384 del 28/10/2010 - attemperanza alla sentenza del Tar Lecce n. 725/2012 - proponente: Eco Energy Srl, con sede legale in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58". Si precisa che la determinazione annullata rinveniva da precedente procedimento di riesame già avviato in esecuzione di altra statuizione del medesimo Tar Lecce avente n. 752/2012 che, a sua volta, aveva annullato la precedente determinazione dirigenziale n. 384 del 28/07/2010, recante giudizio negativo di compatibilità ambientale. La sentenza n. 937/2015 censurava il provvedimento gravato sulla scorta di due rilievi ritenuti dirimenti ai fini della decisione della controversia:
 1. che l'area su cui insiste il progetto "non soggiace alla normativa di salvaguardia di cui al cennato art. 3.17 del PUTT, essendo inquadrata nell'ambito di una zona pianeggiante"
 2. che "emerge dalla planimetria depositata dalla Regione in data 10/12/2014 che il più vicino degli aerogeneratori dista circa 1,5 km dall'area denominata "Bosco Daniell" ricadente in zona SIC", da cui consegue "l'insussistenza dell'impedimento riscontrato dall'Amministrazione, posto che essa non ha in alcun modo indicato la previsione normativa in forza della quale su tale area sarebbe inibita l'edificazione di aerogeneratori, essendosi limitata a prospettare come decisivo (nel senso dell'esclusione della possibilità di installazione di aerogeneratori) un elemento - la vicinanza del progetto ad area SIC - di per sé non decisivo". Concludeva il Tar adito che anche il secondo profilo di criticità evidenziato dall'Amministrazione (ovvero la vicinanza al SIC) dovesse ritenersi frutto di una non completa rappresentazione del contesto giuridico di riferimento;
- a tale sentenza seguiva atto di diffida da parte del legale incaricato dalla società (prot. Ecologia n. 5948 del 04/05/2015), con cui la società invitava l'Amministrazione Regionale, nella sua duplice articolazione di Servizio Ecologia e del Servizio Energia, a dare esecuzione al suddetto pronunciamento nel termine di 15 giorni dalla notifica della stessa. Segnatamente tale diffida, richiamando il dictum del Tar Lecce, invitava lo scrivente Servizio ad "esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto presentato", tenendo presenti gli obblighi discendenti dalla sentenza innanzi richiamata;
- a tale atto di diffida seguiva riscontro da parte dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti con propria nota avente prot. n. 2025 del 04/05/2015 (prot. Ecologia n. 8874 del 25/06/2015) che dichiarava l'istanza di autorizzazione unica presentata dalla società improcedibile in quanto priva della documentazione minima ai fini della sua procedibilità ai sensi del DM del 10/09/2010, pur senza disporre il diniego definitivo. L'Ufficio Energie si riservava comunque di adottare ulteriore provvedimento finale negativo nel caso la società non avesse proceduto concretamente alla regolarizzazione della documentazione a corredo dell'istanza e a colmare le numerose, persistenti carenze progettuali.

Stanti le su esposte premesse in fatto, si precisa all'uopo che il presente parere viene reso sulla base della documentazione già agli atti dell'Ufficio e alla procedura di VIA culminata nella determinazione gravata e poi annullata dal Tar, nonché tenendo conto della statuizione resa dal Tar Lecce.

[Handwritten signatures and initials]

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI
INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Il proposto Parco Eolico, composto da n. 8 aerogeneratori dell'altezza di mt. 100 e con rotore del diametro di 90 mt., della potenza unitaria di 2 MW e complessiva di 16 MW, ricade nel territorio del Comune di Miggiano nella zona denominata "Paduli".

Premesso che:

- la sentenza del Tar cui dare ottemperanza ha accolto la doglianza invocata dalla Eco Energy Srl in relazione alla non assoggettabilità del progetto alla normativa delineata dalle NTA del PUTT/p in quanto "l'area su cui insiste il progetto in esame, essendo inquadrata nell'ambito di una zona pianeggiante, non soggiace alla normativa di salvaguardia di cui al cennato art. 3.17 PUTT ... nel mentre il paesaggio agricolo tutelato dal Piano è soltanto quello contenuto nella proposizione parentetica che chiude l'art. 3.17 PUTT, ovvero sia "centri collinari e/o di versante; centri sul mare";
- con D.G.R. n. 176 del 13/02/2015 è stato definitivamente approvato il PPTR ("Piano Paesaggistico Territoriale Regionale"), nell'ambito del quale il Sistema delle Tutele comprende le Componenti culturali ed insediative che definiscono i "paesaggi rurali".

Il Parco eolico in oggetto ricade nel contesto dei paesaggi rurali definiti "Parco multifunzionale dei Paduli" come qui di seguito esplicitato.

In particolare il co. 4 dell'art. 76 delle NTA del predetto PPTR recante "Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative", così testualmente dispone:

"Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli*
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali*
- c. il parco multifunzionale dei Paduli ..."*

L'art. 83 delle stesse NTA detta "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" ai primi due commi così dispone:

"1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanilli, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;*
- a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico - ambientali;*
- a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;*
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;..."*

Considerato che la seconda parte dell'Elaborato del PPTR 4.4.1 considera ammissibili gli impianti eolici nei Paesaggi rurali solo se conformi alle seguenti tipologie:

" - Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

[Handwritten signatures and initials]

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI
INCIDENZA ED AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

- *Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW, se:*

a) *proposti su aree agricole*

b) *se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.*

c) *numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3*


Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.."

Si rileva altresì che la proposta progettuale rientra anche all'interno delle Aree non idonee denominate "Interazioni – Paduli" individuate dal r.r. n. 24 del 30/12/2010 attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia". L'impianto proposto, identificato nella tipologia E.4.d. del suddetto regolamento, vieta "la realizzazione delle tipologie di FER escluse altererebbe i caratteri geomorfologici, vegetazionali e storico culturali dei luoghi, introducendo elementi di disturbo estranei al contesto che inibiscono la attuazione di un progetto territoriale di programmazione di attività istituzionali, locali e regionali, consolidate e in corso, di valorizzazione dell'area".

Considerato che:

- l'impianto eolico proposto ricade interamente all'interno dei Paesaggi rurali che sono Ulteriori contesti, ovvero beni paesaggistici individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione
- risulta una totale non conformità del progettato parco eolico al la pianificazione regionale in materia di paesaggio
- non risulta agli atti dell'Ufficio alcuna relazione specialistica della società comprovante la conformità del progetto rispetto alle NTA del PPTR (quale *ius superveniens* di pianificazione applicabile alla fattispecie in argomento)
- nell'ambito della procedura di VIA risultano essere dirimenti gli elementi comprovanti la valutazione paesaggistica e/o la verifica della compatibilità degli interventi alle previsioni e agli obiettivi del PPTR rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, ~~rispetto ad ogni altro elemento di valutazione~~, ivi inclusa quella della distanza dal SIC in ordine alla quale il Tar ha statuito che "il secondo profilo di criticità evidenziato dall'Amministrazione deve ritenersi frutto di una non compiuta rappresentazione del contesto giuridico di riferimento", non avendo "in alcun modo indicato la previsione normativa in forza della quale su tale area sarebbe inibita l'edificazione di aerogeneratori...".

Per le argomentazioni sopra rappresentate, il Comitato Reg.le per la VIA, per quanto di competenza, **esprime parere sfavorevole** alla proposta progettuale in oggetto nell'ambito del procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 31/2014.



ALL. 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio VIA e Vinca**

Regione Puglia
Servizio Ecologia
Uscita 000 380 *Entrata*
AOO_089/ del 13/01/2016

Spett.li
Eco Energy Srl
Via Roma n. 58
73049 - Ruffano (Le)
massimiliano.vetruccio@archiworldpec.it
domiciliata c/o Avv. Francesco Cantobelli
francesco.cantobelli@pec.it

Servizio Energie rinnovabili, reti
ed efficienza energetica
Ufficio Energie Rinnovabili e Reti
Sede
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni
e delle attività culturali e del
turismo per la Puglia
Strada dei Dottula, Isolato 49
70122 - Bari
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Servizio Assetto del Territorio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
Sede

Autorita' di Bacino della Puglia
c/o Innova Puglia Spa - Str. Prov. per Casamassima -
Valenzano (Ba)
segreteria@pec.adb.puglia.it

Provincia di Lecce
protocollo@cert.provincia.le.it

Comune di Miggiano
ufficiotecnicomiggiano@pec.rupar.puglia.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
Via Duomo, 33
74100 - Taranto
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

ARPA Puglia
Sede Centrale
C.so Trieste n. 22
70126 - Bari
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia
Dipartimento Prov. le di Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Foreste
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

Regione Puglia - Sezione Ecologia
Servizio VIA e Vinca
Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Z.I. Modugno (BA) - PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Mail: g.barbieri@regione.puglia.it - Tel: 080/5404351



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio VIA e Vinca

Sede
servizio_foreste.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Agricoltura
Sede
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 189 - cod. AU IXAQY84 - d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi - riesame della D.D. n. 31 del 24/01/2014 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Lecce Sezione Prima n. 937 del 19/03/2015 - insediamento eolico da realizzarsi nel Comune di Miggiano (Le) e denominato "Eolico Miggiano" in loc. "Padule" - trasmissione verbale seduta di CdS decisoria del 12/01/2016.

Proponente: Eco Energy Srl con sede legale in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale della seduta di CdS decisoria svoltasi in data 12/01/2016 relativa all'intervento in oggetto.
Seguirà l'emissione del provvedimento finale.

Il responsabile del procedimento
(Avv. Giorgia Barbieri)

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
(Ing. Giuseppe Tedeschi)



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca

cod. ID VIA189

Oggetto: d.lgs. n. 152/2006 e smi – l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi – procedimento di riesame della D.D. n. 31 del 24/01/2014 in esecuzione della sentenza del Tar Puglia - Lecce Sezione Prima n. 937 del 19/03/2015 - insediamento eolico da realizzarsi nel Comune di Miggiano (Le) e denominato "Eolico Miggiano" in loc. "Padule"

Proponente: Eco Energy Srl avente sede legale in Ruffano (Le) alla Via Roma n. 58

Verbale seduta Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della l. n. 241/1990 e smi del 12 gennaio 2016

Giusta nota di convocazione avente prot. n. 16200 del 30/11/2015 recante indizione della seduta di CdS decisoria per l'intervento in oggetto, nonché trasmissione del verbale della precedente seduta di CdS istruttoria svoltasi in data 27/11/2015 presso la scrivente Sezione Ecologia, si aprono alle ore 10.40 i lavori della Conferenza di Servizi in oggetto relativi alla proposta progettuale specificata. Risultano presenti alla seduta odierna i rappresentanti degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale. La conferenza è presieduta dall'Avv. G. Barbieri in qualità di responsabile del procedimento, giusta delega avente prot. n. 332 del 12/01/2016 da parte del Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia pure allegata. Risulta presente il rappresentante del Mibac, giusta delega prot. n. 178 dell'11/01/2016 (prot. Ecologia n. 335 del 12/01/2016) all'arch. Pietro Copani.

Introduce i lavori quest'ultima la quale, richiamando la nota sopra citata avente prot. n. 13910/2015, nuovamente richiama la peculiarità del presente procedimento di riesame, particolarmente in riferimento:

- ai motivi ostativi che hanno portato al procedimento di riesame della D.D. n. 31/2014 recante a sua volta parere sfavorevole alla VIA nell'ambito del primo procedimento di riesame culminato nella succitata determinazione
- ai contenuti della statuizione emessa dal Tar Lecce n. 937 del 19/03/2015
- alla ulteriore circostanza che il Comitato Regionale per la VIA ha espresso il proprio parere sfavorevole all'intervento nella seduta dell'08/10/2015 e lo stesso è stato trasmesso alla società proponente unitamente alla nota di indizione della seduta di CdS e, alla data odierna, non sono pervenute osservazioni a riguardo.

Viene a questo punto data lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento di riesame, della precedente seduta di CdS svoltasi in data 27/11/2015 e di quelli già in atti:

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 9 del 04/01/2016 (prot. Ecologia n. 148 del 07/01/2016) che, rimanda alle proprie determinazioni già espresse in sede di CdS istruttoria del 27/11/2015 con sua nota prot. n. 15160 del 29/10/2015 che, a sua volta, rimandava al parere di compatibilità al PAI con prescrizioni di cui alla nota prot. n. 12323 del 23/09/2013. Nella medesima nota l'AdB rilevava altresì l'assenza di modifiche progettuali rispetto alla configurazione originaria del progetto
- Servizio Foreste-Sezione Provinciale di Lecce, prot. n. 11102 del 14/05/2013 (prot. Ecologia n. 5504 del 07/06/2013) che riferisce che non occorre il nulla osta di competenza, non essendo il Comune di Miggiano gravato dal vincolo idrogeologico



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca

- Mibact-Sbeap Archeologica, prot. n. 12172 del 02/11/2015 (prot. Ecologia n. 15007 del 05/11/2015) che rilascia parere favorevole con prescrizioni in quanto non risultano sussistenti vincoli archeologici
- Comitato Regionale per la VIA, espresso nella seduta dell'08/10/2015 che esprime parere sfavorevole alla realizzazione del parco eolico
- Arpa Puglia-DAP Lecce, prot. n. 63786 del 05/11/2015 (prot. Ecologia n. 15020 del 05/11/2015) che prende atto e condivide il parere del Comitato VIA reso nella seduta del 08/10/2015
- Sezione Assetto del Territorio-Servizio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica, prot. n. 10705 del 06/11/2015 (prot. Ecologia n. 15085 del 06/11/2015) che dichiara di non poter esprimere parere favorevole in quanto l'intervento risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 83 co. 2 punto a 4) delle NTA del PPTR, nonché per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con gli indirizzi e le direttive dettati dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito paesaggistica della *Figura Territoriale 11.4/il Bosco del Belvedere* ex art. 91 co. 1 del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015
- Mibact - Segretariato Regionale per la Puglia-Bari: rilascia in sede di conferenza proprio parere, conformemente al contributo reso dalla Sbeap Lecce prot. n. 761 del 30/10/2015 Tale parere endoprocedimentale è sfavorevole e il Segretariato ne ratifica il contenuto.

Alla data della presente seduta di CdS non sono pervenuti ulteriori pareri in aggiunta a quelli sopra richiamati. Trattandosi di contributi istruttori non ascrivibili ad Amministrazioni ed Enti in materia di VIA-VAS-AIA, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della l. n. 241/1990 e smi, si considera acquisito l'assenso delle Amministrazioni che non hanno espresso il proprio parere in merito, ovvero la Provincia di Lecce, il Comune di Miggiano e la Sezione Agricoltura, ciascuno per quanto di competenza.

Per completezza si riporta di seguito il testo del citato articolo della l. n. 241/1990 e smi:

"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA-VAS-AIA, ma il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

L'avv. Barbieri richiama ancora due circostanze:

- la società deposita in sede di CdS odierna copia delle proprie controdeduzioni ai pareri emersi in sede di CdS istruttoria, segnatamente in riferimento a quelli di Arpa Puglia, Mibact - Segretariato Regionale, Sezione Assetto del Territorio e Comitato Regionale per la VIA. Dopo aver dato lettura integrale delle suddette deduzioni, in ordine particolarmente al parere espresso dal Mibact il rappresentante delegato osserva che i "centri storici" richiamati al punto 1.1 delle citate controdeduzioni sono da intendersi quali nuclei urbani ricchi di beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42/2004 e smi (art. 10 e 12) e non quindi quali beni paesaggistici



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca**

ai sensi della Parte III del medesimo Decreto. La valutazione degli effetti o degli impatti eventualmente indotti dall'intervento in oggetto su tali beni è stata condotta ai sensi delle disposizioni recate dal Codice dell'Ambiente in materia di Valutazione d'Impatto ambientale (art. 4 co. 4), peraltro richiamato nel parere avente prot. n. 761/2015 della Sbeap. Ciò vale anche per i beni ed ulteriori contesti richiamati ai punti 1.2, 1.3 e 1.3.1. delle deduzioni proposte dalla società. Riguardo alla osservazione relativa alla individuazione delle strade a valenza paesaggistica, il delegato chiarisce che queste sono quelle individuate dal PPTR nell'ambito distanziale di 5 Km dall'impianto. L'avv. Cantobelli rileva che anche in esito alle controdeduzioni del Mibact il parere espresso rimane generico sia con riferimento ai beni effettivamente tutelati che in riferimento alla reale portata degli impatti individuati. A valle della discussione in ordine al parere emesso dal Mibact, il delegato di quest'ultimo conferma il parere sfavorevole già espresso con nota assunta al prot. Ecologia al n. 16201 del 30/11/2015 che si riportava al parere espresso dalla Sbeap Paesaggio

- in riferimento al contenzioso promosso dalla società proponente avverso e per l'annullamento dell'art. 106 delle NTA del PPTR pendente dinanzi al Tar Lecce al R.G. n. 1613/2015, quest'ultimo, prendendo atto dell'eccezione d'incompetenza sollevata dalla difesa della Regione Puglia resistente nel giudizio in questione, con ordinanza n. 633 dell'11/12/2015 ha rimesso per competenza al Presidente del Tar Bari la decisione sulla suddetta eccezione, disponendo la trasmissione del fascicolo dal Tar Lecce al Presidente del medesimo Tribunale. Alla data odierna il Presidente ancora non si è espresso.

Pertanto:

- sulla scorta degli esiti della conferenza istruttoria del 27/11/2015 ai cui esiti integralmente si rimanda e, particolarmente, sulla base dei pareri sfavorevoli all'intervento (ai quali pure espressamente si rinvia) espressi dai seguenti Enti:
 - Comitato Regionale per la VIA reso nella seduta dell'08/10/2015
 - Arpa Puglia - DAP Lecce, prot. n. 63786 del 05/11/2015
 - Sezione Assetto del Territorio-Servizio Attuazione e Pianificazione paesaggistica, prot. n. 10705 del 06/11/2015
 - Mibact - Segretariato Regionale per la Puglia-Bari, reso in sede di CdS del 27/11/2015 che ratifica il parere reso dalla Sbeap Paesaggio con sua nota prot. n. 761 del 30/10/2015
- sulla base dei pareri favorevoli espressi sotto elencati:
 1. Adb Puglia, prot. n. 13311/2015
 2. Servizio Foreste, prot. n. 11102/2013
 3. Comune di Miggiano (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co.7 della l. 241/1990 e smi)
 4. Provincia di Lecce (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co.7 della l. 241/1990 e smi)
 5. Sezione Agricoltura (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co.7 della l. 241/1990 e smi)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA
Servizio Via e Vinca**

la conferenza decisoria stabilisce di esprimere parere negativo alla valutazione di impatto ambientale nell'ambito del procedimento di riesame avviato d'ufficio con nota prot. n. 9285 del 03/07/2015 a al fine di dare ottemperanza alla statuizione emessa dal Tar Lecce n. 937 del 19/03/2015 di annullamento del precedente provvedimento della Regione Puglia D.D. n. 31/2014.

La seduta odierna di Cds si conclude alle ore 12.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della CdS

Avv. G. Barbieri

Per la società Eco Energy Srl
Avv. Francesco Cantobelli

Per il Mibact-Segretariato Regionale
Arch. Pietro Copani